

ISTITUTO COMPRENSIVO "MARTIN LUTHER KING" PISTOIA

REGOLAMENTO D'ISTITUTO ALLEGATO 2

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA Scuola secondaria di I grado

Il presente regolamento individua i comportamenti degli alunni che configurano *mananze disciplinari* con riferimento al corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica ed ai doveri di cui al Regolamento di Istituto. Individua le *relative sanzioni*, gli *organi competenti* ad irrogarle e il relativo *procedimento*, secondo i criteri di seguito indicati.

CRITERI GENERALI

1. I provvedimenti disciplinari hanno *finalità educativa* e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.
2. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni.
3. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.
4. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate all'infrazione disciplinare e ispirate alla riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente. Allo studente è sempre offerta la *possibilità di convertirle in attività* in favore della comunità scolastica.
5. Tutte le infrazioni previste dal presente Regolamento sono sanzionabili quando vengano commesse sia all'interno dell'edificio scolastico e durante le attività curricolari sia durante le attività extracurricolari, integrative, aggiuntive e facoltative, connesse con le attività didattiche e organizzate dalla scuola anche in sedi diverse.
6. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto, mentre, come ovvio, influirà sulla definizione del giudizio sul comportamento, che terrà conto anche della dimostrazione da parte dell'alunno di aver compreso lo sbaglio, riparato allo stesso, aver modificato il proprio atteggiamento.
La partecipazione degli alunni ad attività e progetti specifici, laboratori, uscite didattiche e viaggi d'istruzione, è soggetta alla valutazione da parte del Consiglio di Classe, in relazione al comportamento e può essere sospesa in qualsiasi momento.

7. Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo dagli organi collegiali (consiglio di classe o consiglio d'istituto) in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari che violino la dignità e il rispetto della persona e dell'istituzione o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. La durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Nei periodi di allontanamento deve essere previsto, per quanto possibile, un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsigliano il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

Per le infrazioni più lievi il docente assume l'iniziativa della segnalazione dell'infrazione alla famiglia tramite nota sul diario personale o sul registro di classe, chiedendo eventualmente anche un colloquio con i genitori.

Nei casi di reiterazione di infrazioni lievi il docente informa il coordinatore di classe e, tramite questi, il dirigente scolastico, il quale avvisa per scritto la famiglia dell'alunno.

Nei casi più gravi, che richiedono l'intervento dell'organo collegiale, il procedimento disciplinare viene proposto da uno o più docenti al coordinatore di classe il quale ne chiede l'attivazione al dirigente scolastico. Il dirigente scolastico notifica l'apertura del procedimento all'alunno e alla sua famiglia tramite una contestazione di addebito scritta; subito dopo provvede a convocare l'organo competente.

L'alunno, assistito dai genitori, viene convocato per un colloquio di fronte ad una commissione di cui facciano parte il dirigente scolastico, il docente coordinatore di classe (o, in caso di assenza, da altro docente di classe), eventualmente il docente proponente la sanzione, il DSGA come verbalizzante. In tale colloquio l'alunno e i familiari potranno esporre le proprie argomentazioni a difesa rispetto al comportamento contestato.

Durante il consiglio di classe, opportunamente convocato nella sua composizione completa, la commissione riferirà su quanto esposto dall'alunno e dai familiari in propria difesa.

Il Consiglio di classe, le cui sedute hanno validità se sono presenti almeno la metà più uno dei componenti, dovrà valutare la sanzione disciplinare da applicare, tenendo conto del principio della proporzionalità alla gravità del comportamento e della gradualità.

Il Consiglio di classe dovrà procedere alle seguenti valutazioni:

- accertamenti sull'accaduto (gravità del comportamento e contesto in cui si è verificato)
- accertamento del comportamento scorretto da parte dell'alunno (effettivo coinvolgimento del ragazzo, volontarietà, ecc.);
- consapevolezza dell'alunno relativamente alla scorrettezza del comportamento messo in atto e dimostrazione di pentimento in sede di audizione a difesa, su relazione della commissione;
- valutazione delle circostanze che attenuano la colpa o la aggravano;
- precedenti sanzioni già irrogate all'alunno;
- valutazione della necessità di soppesare sia l'effetto punitivo e frustrante della sanzione disciplinare sia il suo potere deterrente;

-conversione della sanzione in altra disposizione utile alla comunità scolastica, commisurata alla gravità della sanzione, da proporre alla famiglia.

Il Consiglio di classe decide a maggioranza. Le singole posizioni assunte all'interno degli organi collegiali, nonché l'andamento delle discussioni che hanno poi portato alle deliberazioni, non possono essere rilevate all'esterno, né in alcun modo agli allievi o ai genitori di questi.

La sanzione viene comunicata per scritto alla famiglia.

Se il consiglio di classe valuta il comportamento passibile di sanzione superiore ai 10 giorni di sospensione dalle lezioni rimanda al consiglio d'istituto la valutazione del caso.

Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

I genitori possono chiedere la revisione della sanzione erogata facendone richiesta scritta all'Organo di Garanzia interno all'istituto entro 15 giorni dalla comunicazione, il quale dovrà esprimersi nei successivi 15 giorni.

SANZIONI DISCIPLINARI

Si esemplificano in uno schema le categorie di comportamenti sanzionabili, l'organo di volta in volta competente ad irrogare la sanzione e la sanzione prevista:

SANZIONI DISCIPLINARI		
comportamento sanzionabile	organo competente	sanzione prevista
Assenze o ritardi non giustificati e/o reiterati	- insegnante e/o dirigente scolastico	- annotazione sul diario/libretto personale/registro elettronico -convocazione dei genitori
Reiterata mancanza di assolvimento dei doveri scolastici	- insegnante e/o dirigente scolastico	- annotazione sul diario/libretto personale/registro elettronico -convocazione dei genitori
Disturbo al regolare svolgimento delle lezioni	- insegnante e/o dirigente scolastico	- annotazione sul diario/libretto personale/registro elettronico -convocazione dei genitori
	- consiglio di classe	- sospensione dalle attività didattiche fino a 15 giorni
Possesso e uso di materiale estraneo all'attività didattica (in particolare di telefoni cellulari)	- insegnante e/o dirigente scolastico	- ritiro temporaneo del dispositivo e annotazione sul diario/libretto personale - convocazione dei genitori
	- consiglio di classe	- sospensione dalle attività didattiche fino a 15 giorni

Danneggiamento delle cose proprie o altrui	- insegnante e/o dirigente scolastico	- annotazione sul registro di classe e comunicazione ai genitori
	- consiglio di classe	- riparazione economica del danno - attività a favore della comunità scolastica
Danneggiamento a strutture o attrezzature scolastiche	- insegnante e/o dirigente scolastico	- annotazione sul registro di classe, comunicazione ai genitori
	- consiglio di classe	- riparazione del danno da parte dell'alunno o, se non possibile, rimborso economico per il ripristino - sospensione dalle attività didattiche fino a 15 gg - attività a favore della comunità scolastica
	- consiglio d'istituto	- sospensione dalle attività didattiche superiore a 15 gg. - esclusione dallo scrutinio finale
Comportamento lesivo della propria o altrui incolumità	- insegnante e/o dirigente scolastico	- annotazione sul registro di classe, convocazione dei genitori
	- consiglio di classe	- sospensione dalle attività didattiche fino a 15 giorni
	- consiglio d'istituto	- sospensione dalle attività didattiche superiore a 15 giorni - esclusione dallo scrutinio finale
Scorrettezze, offese o molestie verso i compagni, con particolare riguardo ad atteggiamenti di prevaricazione e bullismo*	- insegnante e/o dirigente scolastico	- annotazione sul registro di classe, convocazione dei genitori
	- consiglio di classe	- sospensione dalle attività didattiche fino a 15 giorni
	- consiglio d'istituto	- sospensione dalle attività didattiche superiore a 15 giorni - esclusione dallo scrutinio finale
Scorrettezze o offese verso gli insegnanti o il personale non docente	- insegnante e/o dirigente scolastico	- annotazione sul registro di classe, convocazione dei genitori
	- consiglio di classe	- sospensione dalle attività didattiche fino a 15 giorni
	- consiglio d'istituto	- sospensione dalle attività didattiche superiore a 15 giorni - esclusione dallo scrutinio finale
Violenza intenzionale, offese gravi alla dignità delle persone (turpiloquio, blasfemia)	- insegnante e/o dirigente scolastico	- annotazione sul registro di classe, convocazione dei genitori
	- consiglio di classe	- sospensione dalle attività didattiche fino a 15 giorni
	- consiglio d'istituto	- sospensione dalle attività didattiche superiore a 15 giorni - esclusione dallo scrutinio finale

* Per “bullismo” si intendono tutte quelle azioni di sistematica prevaricazione e sopruso messe in atto da parte di un ragazzo, definito “bullo” (o da parte di un gruppo), nei confronti di un altro ragazzo percepito come più debole, la vittima. Uno studente è oggetto di azioni di bullismo, ovvero è prevaricato o vittimizzato, quando viene esposto, ripetutamente nel corso del tempo, alle azioni offensive messe in atto deliberatamente da uno o più compagni. Non si fa quindi riferimento ad un singolo atto, ma a una serie di comportamenti portati avanti ripetutamente, all’interno di un gruppo, da parte di qualcuno che fa o dice cose per avere potere su un’altra persona. Le prepotenze possono essere fisiche e/o verbali ed essere attuate anche in forma indiretta attraverso dicerie sul conto delle vittime, esclusione dal gruppo dei pari, isolamento, calunnie, pettegolezzi ed invasioni elettroniche dell’immagine e delle situazioni private.

SANZIONI ALTERNATIVE

Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertire le sanzioni disciplinari in attività in favore della comunità scolastica.

A seconda dei casi, all’interno della scuola si possono far svolgere: il volontariato nell’ambito della comunità scolastica, i lavori di segreteria, la pulizia dei locali della scuola, le piccole manutenzioni, il riordino di cataloghi e di archivi presenti nelle scuole, la frequenza di specifici corsi di formazione su tematiche di rilevanza sociale o culturale, la produzione di elaborati (composizioni scritte o artistiche) che inducano lo studente ad uno sforzo di riflessione e di rielaborazione critica di episodi verificatisi nella scuola e altro.

L’attività alternativa non comporta la cancellazione del provvedimento disciplinare, ma evidenzia che l’allievo ha assunto consapevolezza della manchevolezza del suo operato, di cui il consiglio di classe terrà conto nel momento dell’attribuzione del voto di condotta in sede di scrutinio.

L’accettazione di attività alternative alla sospensione equivale a rinuncia all’eventuale ricorso.

Deliberato dal Consiglio d’Istituto in data 30/10/2018